

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Il ricorrente chiede il risarcimento del danno per un presunto comportamento scorretto della banca resistente nella gestione dei pagamenti di effetti cambiari domiciliati presso una sua filiale. In particolare rappresenta: (i) di aver sottoscritto 10 cambiali da € 250,00, pagate regolarmente alle scadenze mensili; (ii) che nonostante la disponibilità sul conto, la resistente non effettuava gli addebiti nei mesi di novembre 2022, dicembre 2022 e gennaio 2023, causando il protesto per mancato pagamento; (iii) che veniva a conoscenza del protesto solo dopo il rifiuto di un contratto di noleggio a lungo termine per un'autovettura; (iv) che riceveva richiesta di pagamento da una società di recupero crediti per € 1.014,00 (di cui € 750 per gli effetti insoluti e € 264 per spese di recupero) e che, per evitare ulteriori danni e ottenere la cancellazione dai S.I.C., provvedeva con bonifico alla estinzione del debito. Dunque, a seguito di tanto: (a) in data 19.09.2024 contestava la legittimità del protesto e chiedeva il risarcimento danni; (b) in data 28.10.2024 depositava ricorso per la riabilitazione da protesto cambiario presso il Tribunale che, in data 07.11.2024, pronunciava la riabilitazione; (d) in data 16.12.2024 presentava istanza di cancellazione del protesto presso la Camera di Commercio. Tanto premesso, il ricorrente, considerato che è anche un agente di commercio con buona reputazione nei pagamenti, si rivolge all'Arbitro chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 413,00 (€ 264,00 per spese di protesto e recupero credito, € 125,00 contributo e marca per l'iscrizione a ruolo del ricorso per riabilitazione, € 24,00 istanza cancellazione protesto presso la Camera di Commercio), e del danno non patrimoniale, quantificato in € 1.000,00. L'intermediario, tempestivamente costituitosi, affermava la correttezza del proprio comportamento precisando, con riguardo ai tre effetti cambiari all'esame, che il

protesto era stato levato poiché, a differenza di quanto avvenuto per gli altri, non erano pervenute dal ricorrente istruzioni di pagamento.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne una richiesta di risarcimento del danno per un presunto comportamento scorretto della banca resistente nella gestione del pagamento di effetti cambiari domiciliati presso una sua filiale. Preliminarmente, va rilevato il ricorrente si è qualificato come consumatore e l'intermediario non ha sollevato alcuna contestazione sul punto; dai documenti in atti emerge, però, che la domanda risarcitoria è stata formulata dal ricorrente anche con riguardo al danno patrimoniale e non derivatogli quale professionista (agente di commercio). Fatta tale premessa, che è utile per quanto segue, l'indagine del Collegio è finalizzata alla verifica della correttezza o meno della condotta dell'intermediario che, indicato espressamente come domiciliatario per i pagamenti degli effetti cambiari, si è sottratto al pagamento degli stessi, nonostante sul conto corrente vi fosse provvista sufficiente, per non aver ricevuto espresse istruzioni di pagamento da parte del cliente. Va subito detto che le doglianze del ricorrente trovano adeguato sostegno nella normativa di settore; infatti, nel caso di domiciliazione del pagamento della cambiale (art. 4 R.D. 1669/1933) presso l'istituto di credito in cui si ha la provvista, tra la banca incaricata del pagamento e il portatore della cambiale si instaura un contratto di mandato di pagamento, in cui il mandante incarica il mandatario di addebitare il titolo sul proprio conto. Gli obblighi di pagamento s'inseriscono nell'ambito di un rapporto di conto corrente già avviato tra le parti, dal quale scaturisce un preciso dovere di diligenza e di protezione in capo alla banca ai sensi dell'art. 1375 c.c. Sul punto rileva l'orientamento dei Collegi per cui *"il conferimento di un mandato al pagamento di una o più cambiali non è soggetto a particolari vincoli di forma e ben può essere desunto sia dalla domiciliazione dell'effetto presso la banca, sia dalla predisposizione della provvista sul conto da parte del cliente"* (Collegio di Roma, decisioni n. 2403 del 2011, n. 7731 del 2016; e n. 11282 del 2022; Collegio di Milano, decisioni n. 4962 del 2014, e n. 2163 del 2014). Parimenti, la stessa Corte di Cassazione (31 ottobre 2007, n. 22960) ha reputato che *"in tema di prova dell'esistenza di un mandato di pagamento di cambiali conferito dal correntista alla banca, costituiscono circostanze rilevanti sia la domiciliazione presso l'istituto bancario, dovendosi presumere ai sensi dell'art. 4 legge cambiaria che il terzo domiciliatario fosse autorizzato a provvedere al pagamento, sia la predisposizione della provvista da parte del cliente"*. A tanto va aggiunto l'onere informativo che incombe sulla banca al fine di permettere di bloccare la levata del protesto. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che gli obblighi di diligenza che gravano su una banca, cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto (art. 12 legge 349/1973). Dunque, emergendo dagli atti del procedimento che la banca, oltre ad aver disatteso quanto prescritto dalla legge cambiaria in ordine alla domiciliazione del pagamento, si è colpevolmente sottratta all'onere informativo su di essa gravante, va riconosciuto in questa sede il diritto del ricorrente a vedersi risarcito dei danni patrimoniali e non. Con riguardo ai danni patrimoniali, avendo il ricorrente proposto il ricorso nella qualità di consumatore, dalla loro quantificazione, puntualmente dettagliata in sede di ricorso, va sottratto l'importo di € 24,00 relativo alle spese di cancellazione del protesto in camera di commercio; tale danno afferente alla attività professionale del ricorrente non può essergli riconosciuto nella sua qualità di consumatore. Al pari e per le stesse ragioni, siccome nel ricorso i danni non patrimoniali vengono richiesti anche per la lesione della reputazione professionale, gli stessi vanno liquidati equativamente (ex art. 1226 c.c.) in € 500,00, ossia nei limiti del danno non patrimoniale subito dal ricorrente quale consumatore. Per la

quantificazione degli stessi assume rilievo determinate il tempo di permanenza, in assenza di causa legittima, dell'iscrizione nel bollettino dei protesti; nel caso in esame la durata della iscrizione del nominativo è di circa un anno. A tal proposito i Collegi territoriali dell'Arbitro, condividendo l'orientamento espresso dalle Corti di legittimità, concordano nel ritenere che è ragionevole supporre che l'illegittima iscrizione della ricorrente e la successiva permanenza per diversi mesi del nominativo nel Bollettino dei protesti determini una non trascurabile lesione del diritto, costituzionalmente rilevante, alla dignità personale, apprezzabile, come tale, sotto il profilo risarcitorio (Cass. Civ. 10 novembre 2011, n. 22819). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale per l'importo di € 389,00 e del danno non patrimoniale equitativamente determinato in € 500,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE